



Bruxelles, 29.11.2017
COM(2017) 734 final

2017/0326 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della
sede dell'Autorità bancaria europea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'Autorità bancaria europea (ABE) è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010. In conformità all'articolo 7 di tale regolamento, l'ABE ha sede a Londra (Regno Unito).

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

Il 20 novembre 2017, a margine del Consiglio "Affari generali" (articolo 50), i restanti 27 Stati membri hanno selezionato Parigi (Francia) come nuova sede per l'Autorità bancaria europea.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Poiché l'atto da modificare si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), anche l'atto modificativo dovrebbe essere fondato su tale base.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è volta a modificare il regolamento (UE) n. 1093/2010. La corrispondente modifica è pertanto presentata sotto forma di regolamento modificativo.

- **Sussidiarietà e proporzionalità**

La questione dell'ubicazione della sede dell'agenzia rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. La misura è proporzionata all'obiettivo del regolamento proposto, vale a dire confermare la nuova sede dell'Agenzia all'interno del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il trasferimento dell'Autorità bancaria europea avrà incidenze sul bilancio soprattutto in considerazione dei costi relativi alla risoluzione anticipata, conseguente al recesso del Regno Unito dall'Unione, dell'attuale contratto di locazione a Londra, dei costi relativi al trasloco vero e proprio e dei costi relativi all'insediamento nei nuovi locali a Parigi. Come stabilito nelle direttive di negoziato del Consiglio del 22 maggio 2017 per negoziare con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, il Regno Unito dovrebbe farsi carico di tutti i costi collegati specificamente al recesso, come il trasferimento delle agenzie dell'UE la cui sede attuale è nel Regno Unito.

È possibile che alcuni dei costi connessi al trasferimento debbano essere prefinanziati dal bilancio dell'UE prima della liquidazione finanziaria. A questo proposito la Commissione valuterà le eventuali ulteriori esigenze di finanziamento da soddisfare attraverso il bilancio dell'UE in collaborazione con l'Autorità bancaria europea. In base alla necessità la Commissione presenterà le opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio annuale per il 2019 ed eventualmente per il 2018, ad esempio per i costi relativi al trasloco vero e proprio. I costi relativi all'insediamento nei nuovi locali saranno inoltre presentati nel contesto della procedura relativa agli immobili di

cui all'articolo 203 del regolamento finanziario¹, che prevede l'approvazione preventiva del Parlamento europeo e del Consiglio prima della conclusione dei contratti di natura immobiliare. Tale procedura dovrebbe essere avviata il più presto possibile (al più tardi all'inizio del 2018).

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea²,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Dato che il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, gli altri 27 Stati membri, riuniti a margine del Consiglio "Affari generali" (articolo 50), hanno selezionato Parigi (Francia) come nuova sede dell'Autorità bancaria europea.
- (2) Visto l'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Autorità bancaria europea dovrebbe insediarsi nella nuova sede a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito o dal 30 marzo 2019, se questa data è anteriore.
- (3) Per garantire il regolare funzionamento dell'Autorità bancaria europea nella nuova sede, è opportuno che un accordo sulla sede sia concluso prima che l'Autorità si insedi nei nuovi locali.
- (4) Affinché l'Autorità bancaria europea possa disporre di un periodo di tempo sufficiente per il trasferimento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴,

² [...]

³ [...]

⁴ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1093/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

Sede

L'Autorità ha sede a Parigi (Francia).”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito o dal 30 marzo 2019, se questa data è anteriore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente